



REGIONE
LAZIO

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE LAVORO
AREA AFFARI GENERALI
DB/24/05

Prot. n. 167150

Roma, il 09 SET. 2013

Al Direttore del Dipartimento III "Servizi per la
formazione, il lavoro e la promozione della
qualità della vita"

Dottor Andrea Fusco
Via Raimondo Scintu, 106
00173 - Roma

Dirigente Settore Politiche del lavoro
Servizio Provinciale per l'impiego
Dottor Marco Sbardella
Piazza Gramsci 13
03100 - Frosinone

Dirigente Settore Politiche del Lavoro e
Formazione
Dottor Aldo Silvestri
Via Umberto I, 37
04100 - Latina

Dirigente Settore I Personale - Politiche Sociali
Centri per l'Impiego - Consumatori
Dottoressa Lorella Beccarini
Via Fundania, Torre A,
02100 - Rieti

Dirigente Settore VI Politiche del Lavoro
Dottoressa Aquilani Giuliana
Via Saffi, 49
01100 - Viterbo

Oggetto: Nota esplicativa in merito all'allegato A della Delibera della Giunta regionale n.199 del 18 luglio 2013.

Gentili colleghi,

facendo seguito alle istanze di chiarimento in merito ad alcuni punti della richiamata DGR 199/2013, inoltrate alla Direzione scrivente dagli operatori dei centri per l'impiego, vi inviamo la presente nota esplicativa:

- **Articolo 4. Soggetti ospitanti**

Con riferimento a quanto previsto all'articolo 4, comma 6 l'espressione *"il soggetto ospitante non deve aver effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio nella medesima sede operativa"* deve intendersi riferita al licenziamento del lavoratore c/o lavoratori aventi il medesimo profilo professionale in merito al quale si intende attivare il tirocinio.

- **Articolo 7. Limiti numerici**

Con riferimento a quanto previsto all'articolo 7, comma 2, lettera a), l'espressione *"un tirocinante fino a 5 lavoratori in organico"* va intesa nel senso che è possibile ospitare un tirocinante da parte del soggetto ospitante che abbia da 0 a 5 lavoratori in organico.

Con riferimento a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera a), si precisa, inoltre, che l'espressione *"i lavoratori subordinati"* afferisce alla definizione di prestatore di lavoro subordinato così come individuata dal Codice Civile e dall'orientamento della giurisprudenza (a titolo esemplificativo sono ricompresi i lavoratori con contratto a tempo determinato, con contratto di apprendistato, con contratto part time, ecc.)

Rimane, comunque, fermo quanto previsto dal medesimo articolo al comma 3 *"Sono esclusi dai limiti del co.2 i tirocini realizzati in favore dei soggetti di cui all'art.1, co.3 lettera c)"*.

Articolo 13. Indennità di partecipazione

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, l'espressione "*Al tirocinante è corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile di euro 400,000*", in base al combinato disposto dallo stesso comma 1 e dal comma 5 del medesimo articolo, l'indennità è da intendersi quale importo minimo.


La presente nota verrà pubblicata sul sito regionale www.portalavoro.it. Vi chiedo, cortesemente, di darne massima pubblicità sui siti informativi provinciali.

Cordiali saluti

La Dirigente
Ornella Guglielmino



Il Direttore
Marco Noccioni



Il Funzionario
Carlo Caprari

